

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 18/2024

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 88 DEL 10 MAGGIO 2024

A CURA DI:

[FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)
[LUISA PICCOLO: DIRITTO PROCESSUALE](#)
[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)
[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

* **Consiglio di Stato, 24 aprile 2024, n. 7, Ad. Plen.**

Appalto

I requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis devono essere posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell'offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale. Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l'onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell'offerta, l'eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarla degli stessi. Nel contempo sussiste il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all'intero periodo.

I certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti. Tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all'uopo rese dal concorrente in sede di gara.

***Cassazione, ordinanza 24 aprile 2024, n. 11016, sez. I civile**

Apertura di credito - Contratti bancari - Conto corrente - Finanziamento e garanzia

In tema di contratti bancari, in difetto di una concreta prova del contratto di apertura di credito, gli sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciutogli devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito e non anche dimostrativi, di per sé solo, dell'esistenza di un tale contratto da

desumersi per facta concludentia.

*Cassazione, ordinanza, 22 aprile 2024, n. 10786, sez. I civile

Contratti bancari - Garanzia - Eccezioni - Nullità - Illecitità

L'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. *exceptio doli generalis seu presentis*, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, anche quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario, quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito e quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illecitità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.

*Cassazione, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10711, sez. I civile

Assegno Bancario - Concorso di colpa - Rischio - Servizio postale - Titolo di credito

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

*Cassazione, sentenza 19 aprile 2024, n. 10637, sez. I civile

Comunione - Contratto di licenza - Marchio - Uso del marchio

In caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, e dunque rileva secondo il disposto dell'art. 1108, primo e terzo comma, cod. civ. Ove la licenza sia stata concessa in via esclusiva con l'accordo unanime dei titolari è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non è vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare ancora una volta con unanimità dei consensi.

Cassazione, ordinanza 11 aprile 2024, n. 9818, sez. III civile

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Concessione di servizi ed appalto pubblico di servizi - Criteri distintivi - Fattispecie.

La concessione di servizi si differenzia dall'appalto pubblico di servizi poiché quest'ultimo riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, e, infine, non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come concessione di servizi il rapporto tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli organismi di certificazione della conformità a legge di apparecchi e congegni da gioco lecito, valorizzando la circostanza che

l'attività svolta da tali organismi, oltre ad indirizzarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore, risulta direttamente remunerata da quanti, tra essi, ne abbiano fatto richiesta).

Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9570, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Insussistenza negli aspiranti dei titoli preferenziali ex art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Criteri di scelta del contraente - Individuazione - C.d. libertà contrattuale - Esclusione - Maggiore o minore attitudine a concretare la finalità delle norme - Necessità - Fondamento.

In caso di concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario, il giudice, se nessuno degli aspiranti gode dei titoli preferenziali riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001, deve accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri in base alla maggiore o minore attitudine a realizzare l'obiettivo per il quale la prelazione è stabilita, ossia l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizza le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, prescindendo dalla priorità temporale dell'iniziativa dell'uno o dell'altro, e senza che possa trovare applicazione il criterio della libera scelta da parte del venditore, atteso che la norma citata non ha rivoluzionato i criteri già contenuti nell'art. 8 della l. n. 590 del 1965 e nell'art. 7 della l. n. 817 del 1971, ma ne ha introdotti altri, più moderni, lasciando immutati gli obiettivi del sistema della prelazione e del riscatto agrario.

Cassazione, sentenza 9 aprile 2024, n. 9460, sez. III civile

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Assicurazione per la responsabilità civile - Cessione di ramo d'azienda - Art. 2560 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Esistenza del debito della cedente al tempo della cessione - Momento di riferimento - Verificazione dell'illecito - Ragioni.

In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, l'art. 2560 c.c. è applicabile, con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa, a condizione che al tempo della cessione esista in capo alla cedente una posizione di mero debito, avendo l'assicurato, terzo ceduto, pagato il premio, e sia già sorta l'obbligazione dell'assicuratore, rilevando, a tal fine, la data di verificazione del fatto illecito, dovendosi ritenere che l'obbligazione di cui all'art. 1917 c.c. sorga nel momento in cui nasce l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.

Cassazione, ordinanza 3 aprile 2024, n. 8829, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione del credito - Crediti relativi a prestazioni continuative - Onere della prova a carico del debitore - Efficacia della cessione precedente - Fatto impeditivo della pretesa del cessionario - Fattispecie.

In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva posto a carico del cessionario l'onere della prova in un caso in cui i crediti periodici rinvenienti dalle prestazioni sanitarie svolte nell'interesse di una Azienda sanitaria locale erano stati oggetto di due diverse cessioni, la seconda delle quali - azionata in giudizio - aveva avuto un principio di esecuzione mediante pagamenti corrisposti dal debitore ceduto).

DEMANIO

***Corte Costituzionale, sentenza 23 aprile 2024, n. 70**

Beni pubblici - Patrimonio dello Stato e degli Enti pubblici - Condono - Opere abusive

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 257, secondo periodo, l. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), che ha introdotto, in via retroattiva, nuovi e più gravosi criteri di computo degli indennizzi per le occupazioni illegittime di aree demaniali marittime, qualora siano state realizzate anche opere abusive inamovibili. La scelta del legislatore di attribuire, per le ipotesi più gravi di occupazione illegittima, efficacia retroattiva a una norma innovativa, che peraltro non può ritenersi assolutamente inaspettata, opera un razionale contemperamento tra ragioni antagoniste. L'affidamento riposto dagli autori di tali condotte illegittime nella stabilità della disciplina concernente i conseguenti indennizzi è stato considerato recessivo rispetto a differenti esigenze, pure costituzionalmente tutelate, quali la valorizzazione economica dei beni demaniali e, prima ancora, la più adeguata difesa di questi ultimi, in ambiti che incrociano altri delicati interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela del paesaggio e dell'ambiente marino.

***Cassazione, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10605, sez. I civile**

Canone - Demanio marittimo - Destinazione d'uso - Pertinenze

In tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2, l. n. 296/2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, attribuisce alla specifica destinazione delle stesse, pur se relative ad attività connesse alla concessione con finalità turistico-rivisive, un rilevante valore ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-rivisive svolte dal concessionario.

Pertanto, nel caso in cui tali superfici siano adibite ad una pluralità di usi diversi, ciascuno dei quali riconducibile ad una delle categorie previste dall'art. 1, comma 251, n. 2, l. n. 296/2006, deve escludersi che l'individuazione dei valori locativi da utilizzare per il calcolo del canone concessorio possa avere luogo sulla base di una valutazione di prevalenza di una destinazione rispetto alle altre, dovendosi invece procedere all'individuazione della superficie adibita a ciascun uso, ed applicare alla stessa il valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degli importi corrispondenti.

EDILIZIA ED URBANISTICA

***Cassazione, ordinanza 30 aprile 2024, n. 11574, sez. II civile**

Clausole contrattuali - Contratto preliminare - Prezzo - Superficie

In materia di edilizia residenziale popolare ed agevolata, ai sensi dell'art. 35 l. n. 865/1971, la clausola di determinazione convenzionale del prezzo di cessione del diritto di superficie, prevista nel contratto preliminare tra il costruttore promittente venditore e il promissario acquirente, deve essere ritenuta nulla soltanto quando ecceda rispetto al prezzo stabilito nella presupposta convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale, e non quando il prezzo contrattuale sia inferiore a quello stabilito nella stessa convenzione. Da ciò consegue che - con riferimento alla causa dedotta in giudizio - il trasferimento del diritto immobiliare in favore del ricorrente, da disporsi mediante pronuncia da adottarsi ai sensi dell'art. 2932 c.c., deve essere subordinato al solo pagamento del residuo differenziale tra l'importo indicato in contratto e quello già corrisposto, risultando, peraltro, incontrovertibile (siccome documentato ed accertato) che con dichiarazione allegata al contratto preliminare il costruttore aveva precisato che il prezzo contrattuale sarebbe rimasto fisso e non soggetto,

quindi, ad alcuna maggiorazione.

* Consiglio di Stato, 30 aprile 2024, n. 3931, Sez. IV

Titolo edilizio - impugnazione - criterio della vicinitas

Ai fini della l'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo, il criterio della vicinitas, costituente elemento fisico-spaziale quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato, non vale da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Anche in termini solamente eventuali o potenziali l'interesse postula che il pregiudizio arrecato dal provvedimento gravato sia effettivo, nel senso che dall'esecuzione dello stesso deve discendere in via immediata e personale un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, nel senso, però, che la lesione si verificherà in futuro con un elevato grado di certezza.

* Consiglio di Stato, 22 aprile 2024, n. 3645 Sez. II

Pertinenze - titoli edilizi

Ai sensi dell'art. 3, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001, a certe condizioni le pertinenze sono sottratte al genus della nuova costruzione. La pertinenza urbanistico-edilizia è cosa ben diversa da quella civilistica, in quanto è ravvisabile solo allorquando sussista un oggettivo nesso che non consente altro che la destinazione della cosa a un uso servente durevole rispetto al bene principale, ferma restando la dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa a cui inerisce e sempreché non comporti un maggiore carico urbanistico. A differenza, cioè, da quella di cui all'art. 817 del codice civile ("cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"), la pertinenza *de qua* presuppone che il manufatto sia non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di un autonomo valore di mercato, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con quest'ultimo.

L'utilizzo di uno strumento di liberalizzazione come la CILA per interventi che richiedono un titolo diverso, in particolare il permesso di costruire, lo rende *tamquam non esset*, sicché l'attività realizzata sulla sua base non può che configurare un abuso edilizio.

Cassazione, sentenza 2 aprile 2024, n. 8635, sez. I civile

*URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dalla realizzazione di piano PEEP - Natura reale propter rem - Limiti - Applicabilità nei confronti dei successivi acquirenti - Esclusione - Conseguenze.*

In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.

Cassazione, sentenza 28 marzo2024, n. 16470, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Cessione a terzi dell'immobile - Rilevanza - Esclusione.

In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile realizzato abusivamente non è preclusa dalla sua intervenuta cessione a terzi, operando l'ordine, quale sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene che continui ad arrecare pregiudizio al territorio.

RESPONSABILITÀ CIVILE

***Cassazione, ordinanza 24 aprile 2024, n. 11060, sez. III civile**

Cosa in custodia, (danni da) – Nesso di causalità – Presunzioni

In materia di danni da cose in custodia, il soggetto danneggiato dalla caduta su una grata o caditoia d'acqua, che agisca a norma dell'art. 2051 cod. civ., è solo tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto, prova che consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, da raggiungersi anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo" rispetto alla custodia del bene.

Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10477, sez. III civile

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno da indisponibilità di immobile - Perdita concreta del diritto di godimento diretto - Configurabilità - Prova presuntiva - Contenuto - Fattispecie.

Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespote e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a vivere con la famiglia in condizioni più disagevoli).

***Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10376, sez. III civile**

Interessi compensativi - Illecito aquiliano - Liquidazione e valutazione

Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati - purché in presenza di specifica domanda - gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito.

PRESCRIZIONE

Cassazione, sentenza 9 aprile 2024, n. 9542, sez. L civile

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione - Domanda giudiziale - Interruzione - Durata ed estensione.

La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale.

PREVIDENZA SOCIALE

Cassazione, sentenza 12 aprile 2024, n. 10015, sez. L civile

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 - Applicabilità alle casse previdenziali dei professionisti - Esclusione - Fondamento.

L'istituto della definizione agevolata, introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, si applica soltanto agli enti previdenziali pubblici e non anche alle casse previdenziali dei professionisti, in mancanza di un'espressa previsione legislativa che limiti l'autonomia gestionale, contabile e organizzativa degli enti previdenziali di diritto privato e nell'impossibilità di applicare analogicamente l'istituto, disciplinato da norma di stretta interpretazione.

USUCAPIONE

Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9566, sez. III civile

POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE Atto di donazione nullo - Interversio possessionis - Idoneità - Sussistenza - Opposizione del detentore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore).

II. Diritto processuale

Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10477, sezione terza

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive impugnazione incidentale tardiva - presupposto di ammissibilità - interesse all'impugnazione - configurabilità - condizioni - fattispecie.

In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un

procedimento formato da tre giudici riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudici aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale).

Prova civile - onere della prova - in genere danno da indisponibilità di immobile - perdita concreta del diritto di godimento diretto - configurabilità - prova presuntiva - contenuto - fattispecie.

Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a vivere con la famiglia in condizioni più disagvoli).

Cassazione, ordinanza 22 marzo 2024, n. 7834, sezione terza

Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno accertamento giudiziale di un credito - efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro credito tra le stesse parti - condizioni - riferibilità al medesimo rapporto giuridico - necessità - fattispecie.

Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'efficacia di giudicato della sentenza emessa in altro giudizio tra le stesse parti sulla base del rilievo che i crediti azionati nei due giudizi, pur trovando entrambi causa in una fideiussione prestata a favore della banca per le obbligazioni di una società garantita, avevano un petitum diverso, riguardando rapporti giuridici diversi).

Cassazione, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7711, sezione terza

Impugnazioni civili - appello - legittimazione - attiva società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta che sia anche conferitaria di ramo d'azienda - duplice legittimazione a proporre appello in luogo della società incorporata - sussistenza - conseguenze in tema di prova del titolo successorio.

La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche

per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.

Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9505, sezione terza

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) eccezione di prescrizione rigettata o disattesa in primo grado - impugnazione incidentale - necessità - riproposizione ex art. 346 c.p.c. - sufficienza - esclusione.

In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9451, sezione terza

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere opposizione agli atti esecutivi - erronea assegnazione del ricorso ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione - omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione - conseguenze - improponibilità o improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena - sussistenza - imputabilità dell'errore - rilevanza - esclusione - fondamento.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio.

Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9451, sezione terza

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell'ufficio giudiziario - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito - Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa - Necessità.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.

Cassazione, ordinanza 12 aprile 2024 n. 9971, sezioni unite

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - accettazione della giurisdizione italiana proposizione in via subordinata di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero - accettazione della

giurisdizione del giudice italiano - configurabilità - esclusione - fattispecie.

La proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, ove sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la società egiziana acquirente, convenuta in primo grado per il pagamento del prezzo, aveva proposto domanda riconvenzionale dopo aver eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

***Cassazione, ordinanza 2 aprile 2024, n. 8666 sezione seconda**

Azione di simulazione - azione di riduzione - accettazione eredità con beneficio d'inventario

L'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del *de cuius*, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art.564 c.c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

***Cassazione ordinanza 10 aprile 2024, n. 9674**

Potere officioso del giudice dell'esecuzione - verifica difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo - sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c. - sussistenza

Il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo, nonché la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso, essendo connaturato ed immanente alla sua funzione direttiva del processo esecutivo e del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito delle eventuali opposizioni proposte dalle parti, non viene meno solo perché sia stato esercitato il potere di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.

Sospensione del processo esecutivo - difetto o caducazione del titolo esecutivo - improcedibilità della procedura esecutiva

L'art. 626 c.p.c., secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente, si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura e non può escludere la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di adottare un provvedimento che, preso atto dell'insussistenza o della caducazione del titolo esecutivo, dichiari l'impossibilità di prosecuzione della procedura esecutiva, in tal modo assorbendo lo stesso provvedimento di sospensione eventualmente già pronunciato.

***Cassazione, sentenza 29 aprile 2024, n. 11399, sezioni unite civili**

Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - nozione di questione - procedimenti cautelari ante o in corso di causa - sussistenza

Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgono anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa

***Cassazione, sentenza 02/05/2024, n.11676, sezioni unite civili**

Processo tributario - processo con pluralità di parti - distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili ai

sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c. – cause scindibili – insussistenza obbligo di integrare il contraddittorio

Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processualcivilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d'appello, per cause scindibili, sia venuto meno.

Processo tributario – cause scindibili – appello incidentale - inapplicabilità art. 343, primo comma, c.p.c.

Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell'appello incidentale, che il comma 2 dell'art. 54 della disciplina processualtributaria prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell'atto di costituzione dell'appellato, al pari delle modalità di proposizione dell'appello incidentale che, a pena di decadenza, l'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata, riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell'organo giudiziario cause scindibili. Pertanto, l'appellato, che a sua volta intenda impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado, non convenuta dall'appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l'appello nei confronti di quest'ultimo mediante notifica nel termine di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione.

***Cassazione, sentenza 7 maggio 2024, n. 12449 sezioni unite**

Cognizione ed esecuzione – titolo esecutivo giudiziale – mera previsione del pagamento interessi legali senza specificazione – divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo – applicazione del saggio ex 1284, primo comma, cc. –impugnazione

Ferma la distinzione tra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo giudiziale, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, rechi la mera previsione del pagamento di interessi legali, senza alcuna specificazione, in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi dovuti secondo il saggio previsto ex art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo. Il creditore, in questa ipotesi, non può pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio.

III. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 23 aprile 2024, n. 10930, sez. V**

Plusvalenza- Cessione diritto di superficie – Terreno agricolo- Qualificazione quale “reddito diverso” ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o I) d.P.R. n. 917/1986- Esclusione

Si intende dare continuità all'orientamento secondo il quale “in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o I), del D.P.R. n. 917 del 1986, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno

agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. I), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali, senza che rilevi la durata determinata e non permanente del diritto di superficie, atteso che dalla fissazione di un termine, consentita dall'art. 953 c.c., non deriva il mutamento della natura reale di tale situazione soggettiva" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2238 del 02/02/2021; cfr. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15333 del 04/07/2014).

* Cassazione, ordinanza 24 aprile 2024, n. 11083, sez. V

Imposte di successione e donazione, registro e ipocatastale -Vincolo di destinazione - Trust - Momento impositivo

In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (così Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 23/04/2020). Dal canto suo, Sez. 5, Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 ha ribadito che "In tema di trust, l'imposta sulla successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost." (conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021). È stato anche precisato (Sez. 5, Sentenza n. 16699 del 21/06/2019) che "poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario".

Imposte ipotecarie e catastali- Trust- Legittimazione passiva- Esclusione

In tema di imposte ipotecarie e catastali, l'assenza di personalità giuridica del trust, il cui effetto proprio è quello, ex art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, esclude che esso possa ritenersi titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. Il riconoscimento, ex art. 73, co. 1, del TUIR del trust quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui, dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari; ...), benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica (di questo avviso è condivisibilmente Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021).

* Cassazione, ordinanza 2 maggio 2024, n. 11800, sez. V

Plusvalenza- Cessione terreno con edificio da demolire e ricostruire - Esclusione

In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le

"plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica", Cass. sez. VI-V, 23.1.2018, n. 1674 (conf. Cass. sez. V, 9.7.2014, n. 15629); (...)Inoltre, con riferimento alla vendita di un terreno edificato, che presenti però un'ulteriore potenzialità edificatoria, non si è mancato di statuire che "in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni", Cass. sez. V, 21.2.2019, n. 5088" (cfr. Cass., V, n. 30346/2023).

* Cassazione, sentenza 7 maggio 2024, n. 12398, sez. V

Imposta di registro- Contratto preliminare- Caparra penitenziale

Ai fini dell'imposta di registro, la caparra penitenziale, che è un negozio accessorio, da cui deriva l'attribuzione del diritto di recesso a fronte della previsione di un corrispettivo per il suo esercizio, ricade nell'ambito applicativo dell'art. 28 del D.P.R. 131 del 1986, in quanto l'esercizio del diritto di recesso ha gli stessi effetti della risoluzione, sicché all'ammontare previsto quale corrispettivo del recesso si applica l'aliquota del 3% di cui all'art. 9 della parte prima della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986, ma solo al momento del suo eventuale esercizio e dello scioglimento del vincolo contrattuale, riconducibile alla clausola contrattuale, salvo, da un lato, l'applicazione dell'aliquota dello 0,5% di cui all'art. 6 della parte prima della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986 in presenza di quietanze e, dall'altro lato, l'imputazione dell'imposta pagata a quella principale dovuta per la stipulazione del contratto definitivo, laddove il diritto di recesso, conferito in un contratto preliminare, non sia esercitato e la somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale si traduca in un acconto o saldo del prezzo.